

**I POTESI****CONTRATTO INTEGRATIVO CONCERNENTE LE RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA.**

In data 14 Novembre 2022, presso l'ufficio di dirigenza dell'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Martina Franca, in sede di contrattazione integrativa a livello di Istituzione Scolastica ai sensi di quanto previsto dall'art.22 –Titolo I – Relazioni sindacali – commi 2-4-8-9 del CCNL del comparto scuola per il triennio 2016/2018, sottoscritto in data 19/04/2018, in seguito chiamato CCNL;

TRA

la delegazione di parte pubblica, nella persona del dirigente scolastico dott. Maria BLONDA

E

i rappresentanti della delegazione sindacale prevista dall'art. 7, comma 1, punto III del citato CCNL del comparto scuola, quali risultano in calce

PREMESSO

che il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, al rispetto dei diversi ruoli e responsabilità del dirigente scolastico, degli organi collegiali della scuola e degli organi di rappresentanza sindacale al fine di perseguire l'obiettivo di potenziare la qualità del servizio scolastico sostenendo i processi innovativi in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte e temperando l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di garantire l'erogazione di un servizio scolastico sempre più ispirato a criteri di efficienza ed efficacia e che la correttezza e la trasparenza rappresentano la condizione indispensabile per il buon andamento delle relazioni sindacali, costituendo un impegno reciproco delle parti contraenti

VISTA la legge n.300/70 "Statuto dei lavoratori";

VISTO il Dec.Leg.vo 3/2/1993, n.29 come modificato, integrato e sostituito dai decreti legislativi 4/11/1997, n.396 e 31/3/1998, n. 80;

VISTO il D.Lgs.165/2001 negli artt.dal 40 al 50;

VISTO il D.Lgs. 150 /2009;

VISTO il D.Lgs.141 del 1/8/2011 interpretativo del D.Lgs. 150/2009;

VISTO il CCNL 4/8/1995 del comparto scuola per le parti tuttora vigenti;

VISTO il CCNQ sui diritti sindacali del 7/8/1998;

CONSIDERATI gli artt.6 e 7 del vigente CCNL;

VERIFICATA la necessità di procedere alla definizione e sottoscrizione del medesimo contratto integrativo al fine di regolamentare i rapporti sindacali e di servizio per gli aa.ss.2018-2021;

TENUTO CONTO della vigente legislazione in materia di Contrattazione collettiva ;

PRESO ATTO del CCNL 2016-2018



SI CONVIENE E SI STIPULA

il seguente accordo integrativo, volto a definire, per l'a.s.2021-2022, le norme che devono sovrintendere alle relazioni sindacali a livello di Istituzione Scolastica.

ART.1

Finalità, campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente Contratto Integrativo, ad integrazione di quanto già definito in sede di contrattazione per il triennio '18/'21 sottoscritto tra il/la D.S. dell'Istituto GIOVANNI XXIII di Martina Franca e la delegazione sindacale, si applica a tutto il personale docente ed ATA in servizio nell'Istituto.

2. Gli effetti hanno validità con decorrenza dal giorno della sottoscrizione e producono i loro effetti fino alla stipula di un nuovo contratto.

3. Il presente contratto integra il CCI di durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nell'art.22 comma 4 lettera c) del CCNL 2016/18 in coerenza con le scelte operate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto all'atto dell'elaborazione del PTOF. Ai sensi dell'art.7 del CCNL 2016/18 di comparto all'inizio del nuovo anno scolastico la RSU potrà richiedere la negoziazione dei criteri di ripartizione delle risorse. In caso contrario, conserva la validità fino alla sottoscrizione di un successivo accordo decentrato. Gli effetti hanno validità con decorrenza dal giorno della sottoscrizione e producono i loro effetti fino alla stipula di un nuovo contratto, fermo restando che quanto nello stesso previsto s'intenderà tacitamente abrogato da eventuali disposizioni legislative e/o contrattuali, qualora incompatibili.

Resta comunque salva:

- la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.*
- la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali, o derivanti da assegnazione del FIS per l'a.s. 2021/2022, nonché su richiesta motivata di una delle parti contraenti.*

4. Il presente contratto integrativo è finalizzato al conseguimento di risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio scolastico mediante una organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA dell'istituto basata sulla partecipazione e sulla valorizzazione delle competenze professionali. L'accordo intende incrementare la qualità del servizio, sostenendo i processi innovativi in atto e garantendo l'informazione più ampia ed il rispetto dei diritti di tutti i lavoratori dell'istituzione scolastica. È sottoscritto dall' Istituzione Scolastica "Istituto comprensivo Giovanni XXIII" di Martina Franca (TA), rappresentata dal dirigente scolastico dott. Maria BLONDA, e dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria (di seguito chiamata R.S.U.), nonché dai terminali associativi delle Organizzazioni Sindacali rappresentative firmatarie del CCNL del comparto scuola quali risultano in calce.

5. Il presente contratto integrativo viene predisposto sulla base ed entro i limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, in particolare dal CCNL Scuola sottoscritto il 19/04/2018, il CCNL sottoscritto il 29/11/2007, dal Dec. Leg. vo 29/93, dal Dec. Leg. vo 80/1998, dalla Legge 300/1970; il D. Lgs. 150 /2009; il D. Lgs. 141 del 1/8/2011 interpretativo del D. Lgs. 150/2009;



6. Le relazioni sindacali, nelle more della normativa sopracitata hanno per oggetto le materie indicate dall'art.22 del CCNL e precisamente:

materia di contrattazione al comma 4 alla lettera c) da 1c a 9c;

materia di confronto art. 6 comma alla lettera b) da 1b a b4

materia di informazione art.5 comma5 lettere b) da b1- b2;

in particolare:

- Materie oggetto di contrattazione di istituto

1. Oggetto della contrattazione di istituto, ai sensi del richiamato art.22 CCNL 2016/18 sono:

- L'attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

- I criteri per la ripartizione delle risorse del fondo di istituto;

- I criteri per l'attribuzione di compensi accessori al personale docente ed ATA, incluso la quota delle risorse relative all'alternanza scuola lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari (qualora sia prevista la retribuzione del personale);

- I criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale

- I criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dalla L.146/90;

- I criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;

- I criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale;

- I criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);

- I riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica.

2. Il Dirigente Scolastico provvede a convocare la RSU e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL con un preavviso di almeno 5 giorni.

3. Gli incontri sono convocati di intesa tra il DS e la RSU.

4. Il Dirigente Scolastico e la RSU possono chiedere il rinvio della trattativa con l'obbligo di aggiornarla nel più breve tempo possibile, qualora nel corso della contrattazione emerga la necessità di approfondimento delle materie oggetto di contrattazione.

5. Il testo definitivo dell'accordo viene pubblicato sul sito dell'istituzione scolastica entrocinque giorni dalla firma. Le parti, comunque, hanno facoltà, all'atto della sottoscrizione, di apporre dichiarazioni a verbale, che sono da ritenersi parti integranti del testo contrattuale.

6. Progetti comunitari e nazionali

Il personale partecipa a tali attività in base alla propria disponibilità individuale, alle relative competenze e secondo quanto previsto dal successivo art.43.

Nei progetti in cui il finanziamento non sia completamente vincolato e può, di conseguenza, essere prevista una retribuzione per il personale partecipante si darà luogo ad una integrazione del presente contratto con la previsione delle quote spettanti.

Nella assegnazione degli incarichi possono essere applicati diversi criteri, come ad esempio:

- *Si dà precedenza a coloro che sono in possesso di specifiche competenze (eventualmente individuate dal Collegio dei Docenti);*
- *tutto il personale può partecipare, senza esclusione alcuna. Potrebbe essere favorita la rotazione per consentire una più ampia partecipazione;*
- *Evitare la concentrazione di incarichi/partecipazione a più progetti da parte delle stesse persone.*
- *Per il personale ATA, acquisita la necessaria disponibilità, si potrebbe procedere ad una distribuzione dei progetti in modo da coinvolgere tutti gli interessati (ovvero tutti coloro che hanno determinate competenze). Anche in questo caso è possibile prevedere una rotazione, per agevolare la più ampia partecipazione.*

Accesso ed assegnazione degli incarichi

Il D.S. assunta la delibera del piano delle attività da parte del collegio dei docenti e del piano formulato dal DSGA provvede, con apposita comunicazione formale, ad acquisire le disponibilità del personale docente e Ata fissando un termine entro il quale devono manifestare l'interesse all'attribuzione di tali attività. Ove il numero degli addetti indicato per ogni attività è inferiore rispetto alle disponibilità manifestate dai Docenti e ATA, il D.S. utilizza i criteri definiti nel confronto.

L'accesso alle attività da effettuare nell'istituzione scolastica può essere compensato in modo orario o forfettario se retribuite con il FIS.

Nell'affidamento dell'incarico sono indicati:

- a) La delibera del Collegio dei docenti;
- b) L'attività da effettuare;
- c) Il compenso da corrispondere (orario o forfettario).

Le attività saranno retribuite se effettivamente prestate, documentate e verificate dall'amministrazione

- Materie oggetto di confronto

1. Oggetto del confronto a livello di istituto sono:

- *L'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il MOF;*
- *I criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente ed ATA, per i plessi situati nel comune della sede. Per l'assegnazione del personale ai plessi fuori del comune sede dell'istituzione scolastica, si rimanda al Titolo III del presente contratto;*
- *I criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;*
- *La promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e l'individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out.*

2. Il confronto si avvia mediante la trasmissione alla RSU degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare. Il confronto è attivato qualora, entro 5 giorni dalla trasmissione delle informazioni, venga richiesto dalla RSU o dalle OO.SS. firmatarie del CCNL 2016/18.

L'incontro può essere, altresì, proposto dal Dirigente Scolastico contestualmente all delle informazioni.

3. Il calendario degli incontri di confronto non può protrarsi oltre quindici giorni.
4. Al termine del confronto viene redatta una sintesi dei lavori, con esplicitazione posizioni emerse.

- Materie oggetto di informazione

1. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal CCNL 2016/18, l'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte del Dirigente Scolastico, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione.
2. Sono oggetto di informazione, a livello di istituto, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa:
 - la proposta di formazione delle classi e degli organici;
 - i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.
3. Il Dirigente Scolastico fornisce alla RSU l'informazione in ottemperanza a quanto previsto dal CCNL 2016/18 in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all'avvio dell'inizio dell'anno scolastico. In particolare, la documentazione contenente tutti gli elementi necessari a svolgere la

contrattazione decentrata, sarà consegnata nei tempi il più rapidamente possibile. Rispetto a quanto non espressamente previsto nel presente accordo si fa riferimento alle norme legislative e contrattuali di cui ai commi precedenti ed alle norme del Codice Civile.

Entro 5 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto integrativo, il dirigente scolastico ne trasmette copia alla R.S.U. ed ai terminali associativi delle Organizzazioni Sindacali rappresentative firmatarie del CCNL del comparto scuola, provvede ad affiggere copia nelle bacheche sindacali dell'Istituzione Scolastica e lo invia all'ARAN.

ART.2

Tempistica e modalità

Le parti concordano nel fissare il seguente calendario annuale degli incontri, tendente a garantire l'informazione preventiva e successiva di cui all'art. 6 del CCNL:

mese di settembre

- adeguamento degli organici del personale
- organizzazione del lavoro del personale A.T.A.
- informazione sull'assegnazione del personale ai plessi e alle sezioni staccate
- informazione sull'assegnazione dei docenti alle classi e alle attività
- comunicazione del monte ore globale dei permessi sindacali spettanti ai rappresentanti eletti nelle R.S.U.
- criteri generali per l'impiego delle risorse del fondo d'istituto

mese di ottobre

- informazione sulle misure tendenti a garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

- misura dei compensi da corrispondere al personale che ricopre l'incarico di collaboratore del dirigente scolastico
- misura dei compensi spettanti al personale docente e A.T.A., nonché per le funzioni miste derivanti da eventuali convenzioni e intese con gli Enti Locali
- criteri per la fruizione dei permessi per la formazione/aggiornamento del personale
- piano delle attività aggiuntive retribuite con il fondo d'istituto
- utilizzo delle risorse per attuare convenzioni, accordi di rete con altre istituzioni scolastiche;
- accesso ai servizi sociali

mese di novembre

- sigla della contrattazione d'istituto

mese di marzo

- esame dei dati relativi alle iscrizioni degli alunni
- organici di diritto del personale docente e A.T.A.

mese di giugno

- verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse

ART.3

Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica

1. In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente contratto, le parti si incontrano entro 10 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2 presso la sede della scuola per definire consensualmente il significato della clausola contestata.
2. Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere presentata in forma scritta su iniziativa di una delle parti contraenti e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.
3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.
4. In caso di controversie sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente contratto integrativo si farà ricorso alla procedura di conciliazione di cui al vigente CCNL e normative successive.
5. In particolare le parti s'impegnano a non intraprendere iniziative unilaterali nei dieci giorni successivi alla data in cui sorge l'eventuale controversia di cui al comma precedente.

ART.4

Assemblee sindacali

1. La RSU, congiuntamente, può indire assemblee sindacali in orario di lavoro e fuori orario di lavoro. Le assemblee possono, altresì, essere indette dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, ai sensi del CCNQ 04/12/2017.
2. Ciascuna assemblea può avere la durata massima di due ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o la durata di 2 ore se l'assemblea ha carattere provinciale, secondo le indicazioni del relativo contratto Regionale.

Bg
Russo

Ma



Le assemblee sindacali potranno svolgersi, per tutta la durata dell'emergenza Covid-19 in modalità telematica, in tal caso il Dirigente Scolastico dovrà assicurare la partecipazione del personale in servizio mettendo a disposizione i dispositivi necessari.

Art. 9 - Modalità di convocazione delle assemblee sindacali

- 1. La convocazione dell'assemblea contenente la durata, la sede e l'ordine del giorno è resa nota almeno sei giorni prima, con comunicazione scritta al Dirigente Scolastico.*
- 2. Qualora le assemblee si svolgano fuori orario di servizio o di lezione, il termine di sei giorni può essere ridotto a 5 giorni.*
- 3. La comunicazione, relativa all'indizione dell'assemblea, deve essere trasmessa dal Dirigente Scolastico a tutto il personale interessato entro il giorno successivo in cui è pervenuta, per consentire a tutti di esprimere la propria adesione e raccoglie le dichiarazioni scritte fino a 2° giorno lavorativo precedente l'assemblea.
Per dichiarare l'adesione o la non adesione all'assemblea sindacale il lavoratore apporrà un SI o un NO accanto alla firma per presa visione della circolare di cui al comma 3.
E' obbligo del personale dichiarare la propria partecipazione all'assemblea sindacale svolta in orario di servizio. La circolare relativa alla segnalazione della partecipazione individuale all'assemblea deve rimanere disponibile, di norma, per almeno 5 giorni al fine di consentire la presa visione da parte di tutti gli interessati. La mancata firma entro il termine stabilito nella circolare verrà interpretata come non adesione all'assemblea e quindi il personale sarà considerato in servizio con gli alunni nelle classi. La dichiarazione è irrevocabile.*
- 4. Le assemblee dei docenti coincidenti con l'orario di lezione devono essere svolte all'inizio o alla fine delle attività didattiche giornaliere e precisamente dalle ore 11.00 alle ore 13.00 oppure dalle ore 8.00 alle ore 10.00.*
- 5. Le assemblee del personale ATA possono essere indette in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.*
- 6. Chi non lavora nelle ore di assemblea non deve dare alcuna adesione alla iniziativa.*
- 7. La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee, espressa in forma scritta dal personale che intende parteciparvi durante il proprio orario di servizio, fa fede ai fini del computo del monte ore annuo individuale ed è irrevocabile. I partecipanti alle assemblee non sono tenuti ad apporre firme di presenza, né ad assolvere ad ulteriori adempimenti.*
- 8. Non si opera il conteggio per chi, dopo aver dato l'adesione, non ha partecipato all'assemblea perché assente dal servizio. Il conteggio delle ore sarà curato dagli uffici di segreteria.*
- 9. Il personale che presta servizio in una sede scolastica diversa da quella di svolgimento dell'assemblea potrà lasciare il servizio con 15 minuti di anticipo rispetto all'orario di inizio della stessa (nel caso di assemblee che si svolgono nelle ultime ore di lezione) o rientrare in servizio 15 minuti dopo il termine della stessa (nel caso di assemblee che si svolgono nelle prime ore di lezione); il periodo di cui innanzi rientra nel computo del monte ore annuo individuale.*
- 10. Quando siano convocate assemblee che prevedono la partecipazione del personale A.T.A., il dirigente scolastico e la R.S.U. concordano preventivamente il numero di lavoratori necessario per assicurare i servizi minimi essenziali nell'arco temporale coincidente con l'assemblea; l'individuazione del personale obbligato al servizio tiene conto di eventuali disponibilità e, qualora ciò non sia possibile, si procede con sorteggio, garantendo comunque una opportuna rotazione.*

ART.5
Permessi sindacali



1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni sindacali, sia di scuola sia esterne, la RSU si avvale di permessi sindacali, nei limiti complessivi individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente e segnatamente dagli artt. 8 – 9 -10 del CCNQ del 7 agosto 1998 e dal CCNQ 04/12/2017 CCNL.

2. La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle OO.SS. e dalla RSU di scuola tramite atto scritto, unico adempimento da assolvere con un preavviso di 5 giorni.

La comunicazione relativa alla fruizione di un permesso sindacale retribuito entro i limiti di cui al comma precedente deve essere presentata al dirigente scolastico previa comunicazione della segreteria del sindacato di appartenenza.

4. Non possono essere fruiti permessi sindacali retribuiti nei periodi di svolgimento di scrutini ed esami.

5. Il contingente dei permessi di spettanza alla RSU è gestito autonomamente dalla RSU nel rispetto del tetto massimo attribuito, che si calcola moltiplicando 25 minuti e 30 secondi per il numero di dipendenti a tempo indeterminato. Il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente che lo comunica alla RSU medesima.

ART.6

Bacheca sindacale

1. Sulla base di quanto previsto dall'art.25 della Legge n.300/1970 e dall'art.3 del CCNQ sui diritti sindacali del 7/8/1998, il dirigente scolastico assicura la predisposizione, in ogni plesso scolastico, di una bacheca riservata alla R.S.U. e di una riservata ai terminali associativi delle Organizzazioni Sindacali rappresentative firmatarie del CCNL del comparto scuola per l'esposizione di materiale sindacale:

- nella sede centrale;
- nella bacheca digitale sul sito della scuola (con accesso riservato alla RSU);
- nell'atrio di ciascun plesso dell'istituto;
- negli uffici amministrativi.

2. La RSU ha diritto di affiggere, nelle suddette bacheche, materiale di interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla legge sulla stampa e senza preventiva autorizzazione del Dirigente scolastico. Anche la sostituzione ed eliminazione del materiale esposto è di esclusiva competenza della RSU.

3. Il dirigente scolastico assicura la tempestiva trasmissione alla R.S.U. ed ai terminali associativi del materiale a loro indirizzato e pervenuto a scuola per posta, ordinaria e/o elettronica, o per fax, nonché l'affissione al rispettivo albo di materiale trasmesso direttamente alla scuola dalle Organizzazioni Sindacali di livello provinciale e/o nazionale.

4. Stampati e documenti da esporre nelle bacheche possono essere inviati anche direttamente dalle OO.SS. di livello provinciale e/o regionale e/o nazionale e affissi alla specifica bacheca sindacale.

5. Con riferimento al Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005 e ss. mm. e ii.), all'articolo 32 della Legge 69/2009 che regola la pubblicazione degli atti amministrativi delle pubbliche amministrazioni sui propri siti istituzionali nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione e all'articolo 25 della Legge 300/1970, nella home page del sito web dell'istituzione scolastica deve essere realizzata una apposita sezione denominata "BACHECA SINDACALE" riservata alle comunicazioni delle organizzazioni sindacali rappresentative. La sezione deve risultare chiaramente visibile, identificabile e raggiungibile con semplicità.

[Handwritten signatures and initials on the left margin]



ART.7
Agibilità sindacale

1.Sulla base di quanto previsto dall'art. 27 della Legge n.300/1970 e dall'art. 4 del CCNQ sui diritti sindacali del 7/8/1998, alla R.S.U. e agli eventuali terminali associativi delle Organizzazioni Sindacali rappresentative firmatarie del CCNL del comparto scuola è consentito l'uso gratuito del telefono, del fax, del ciclostile e del fotocopiatore, nonché l'uso dei personal computer in dotazione all'Istituzione Scolastica con eventuale accesso a posta elettronica e reti telematiche, previa comunicazione al dirigente scolastico.

2.Alla R.S.U. e agli eventuali terminali associativi delle Organizzazioni Sindacali rappresentative firmatarie del CCNL del comparto scuola è riservato un locale idoneo per riunioni e/o incontri, previa richiesta fatta di volta in volta al dirigente scolastico, nonché un armadio per la custodia di materiale sindacale.

ART.8
Patronato sindacale e trasparenza

1.La R.S.U. e gli eventuali terminali associativi delle Organizzazioni Sindacali rappresentative firmatarie del CCNL del comparto scuola, su delega degli interessati, hanno diritto di accesso agli atti d'ufficio in qualunque fase procedimentale; il rilascio di copia degli atti avviene senza oneri e, di norma, nella stessa giornata della richiesta.

2.La R.S.U. e gli eventuali terminali associativi delle Organizzazioni Sindacali rappresentative firmatarie del CCNL del comparto scuola hanno diritto di accesso agli atti dell'Istituzione Scolastica relativi alle materie oggetto di informazione preventiva e successiva ; il rilascio di copia degli atti avviene senza oneri e, di norma, nella stessa giornata della richiesta.

3.La richiesta di accesso agli atti di cui ai commi precedenti può essere presentata al dirigente scolastico anche verbalmente, dovendo assumere la forma scritta solo in seguito a espressa richiesta del predetto dirigente scolastico.

ART.9
Modalità di convocazione e calendario degli incontri

1.Il tavolo contrattuale viene convocato dal dirigente scolastico, anche su richiesta della R.S.U. o degli eventuali terminali associativi delle Organizzazioni Sindacali rappresentative firmatarie del CCNL del comparto scuola, con cadenza, di norma, bimestrale.

2.La convocazione (anche on line), contenente l'ordine del giorno, la data e l'ora dell'incontro, viene disposta mediante comunicazione scritta e deve essere recapitata agli interessati (R.S.U. ed eventuali terminali associativi delle Organizzazioni Sindacali rappresentative firmatarie del CCNL del comparto scuola) almeno cinque giorni prima rispetto alla data prevista.

3.Gli incontri si svolgono presso l'ufficio del dirigente scolastico e avvengono, di norma, al di fuori dell'orario di servizio; qualora, su espressa richiesta della R.S.U. e/o degli eventuali terminali



associativi delle Organizzazioni Sindacali rappresentative firmatarie del CCNL del comparto scuola, debbano eccezionalmente svolgersi in orario di servizio, gli stessi vengono esonerati da qualsiasi obbligo di servizio per l'intera durata degli incontri; in questo caso si fa ricorso ai permessi retribuiti di cui al precedente articolo 5.

4. Il dirigente scolastico può essere assistito, durante la contrattazione e/o il confronto sindacale, da personale al quale ha affidato in precedenza compiti di collaborazione nell'ambito delle sue prerogative; tale personale non ha comunque diritto di parola.

5. Analogamente la R.S.U. può essere assistita, durante la contrattazione e/o il confronto sindacale, da personale esperto nei temi oggetto dell'incontro; tale personale non ha comunque diritto di parola.

6. Al termine di ogni incontro viene redatto un verbale, sottoscritto dalle parti.

Art.10
Periodo di validità

Il presente atto redatto ad integrazione del Contratto integrativo triennale conserva la sua validità fino al 31/8/2022, a far tempo dalla data della sottoscrizione, salvo eventuali modifiche e/o integrazioni che possano essere apportate allo stesso d'intesa tra l'amministrazione scolastica e i R.S.U.

Martina Franca, 14.11.2022

Per la parte pubblica

Il dirigente scolastico
dott. Maria BLONDA

Handwritten signature of Maria Blonda



Per la R.S.U.:

Cire Deval UIL Scuola

Walter Jato UIL SCUOLA

Per le OO.SS.

Handwritten signature

- UIL SCUOLA RUA

Handwritten signature

- SINALS

Handwritten signature